



COMUNE di TORTORICI
(Messina)

ORDINANZA

N. 27 Reg. in data 24-05-2021

Documento informatico formato e depositato in conformità alle disposizioni del CAD

OGGETTO:

PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO COMUNALE

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL SINDACO

quale autorità comunale di protezione civile:

PREMESSO:

CHE nelle estati degli ultimi anni numerosi incendi, quasi tutti di natura dolosa, hanno interessato il territorio Comunale determinando, in alcuni casi, l'evacuazione di abitazioni per evitare pericolo per la sicurezza delle persone;

CHE sul territorio comunale sono state rilevate numerose aree abbandonate, incolte ed infestate da sterpi ed arbusti, che soggiacciono al rischio dell'incendio estivo;

ATTESO che, in particolare nella stagione estiva, si sviluppano focolai di incendi per la bruciatura dei materiali di risulta dell'agricoltura o per lo stato di incuria in cui riversano diversi fondi agricoli nei quali si riscontra la presenza di sterpaglie;

ATTESO, altresì, che il pericolo di incendi è anche esteso alle banchine e scarpate che costeggiano le vie di comunicazione per mancanza di interventi di manutenzione e che, pertanto, si estende anche ad aree aperte al pubblico uso;

CONSIDERATO che, alla pulizia degli spazi predetti e/o dei fondi agricoli, sono tenuti solidamente i proprietari, i conduttori e coloro che ne abbiano qualsiasi titolo;

RITENUTO dover attivare le dovute iniziative di prevenzione finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità e del patrimonio naturale;

VISTO il R.D. 03/03/1934 n. 383;

VISTA la L.R. n. 16 del 16/04/96, così come modificata dalla L.R. n. 13 del 19/08/1999;

VISTA la L.R. n. 14 del 14/04/2006;

VISTO l'art. 108 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112;

VISTA la L. n. 225/92;

VISTA la L.R. n. 14 del 31/08/1998;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli artt. 449 e 650 del codice penale;

VISTO il regolamento per l'impiego di fuochi controllati nelle attività agricole approvato con delibera di consiglio Comunale n. 35 del 08/06/2007;

RILEVATA la necessità di proporre una nuova regolamentazione;

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI E/O CONDUTTORI di aree incolte, di terreni o fondi agricoli in stato di abbandono, così come delle aree private, citate in premessa, ricadenti in prossimità delle zone urbane, suburbane ed extraurbane del territorio comunale, anche al confine di abitazioni all'interno di proprietà, di provvedere, entro giorni 15 (quindici) dalla pubblicazione della presente, alla pulizia ed al mantenimento degli stessi in condizioni tali da impedire il proliferare di erbacce, sterpaglie ed altre forme di vegetazione spontanea lungo i confini e lungo le aree limitrofe a strade e sentieri esteso per 7 metri all'interno delle proprietà elevati a 10 metri ai confini di qualsiasi abitazione, deve essere effettuata la pulizia delle ceppaie da rami secchi e malati e/o che ostruiscono la viabilità o che sono fonte di pericolo per le abitazioni.

In particolare, occorre:

1. provvedere a lasciare libera della fascia di rispetto della recinzione;
2. provvedere alla sistemazione a norma di legge della recinzione per evitare pericolo ai cittadini

che transitano;

3. provvedere alla rimozione di erbe, arbusti e rami secchi nonché rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, provvedendo altresì per proprio conto allo smaltimento dei rifiuti derivati dalla potatura, come per legge, lungo le scarpate confinanti con le strade;
4. realizzare fasce di terreno spegna fuoco non inferiore a mt. 7 lungo i confini con strade, sentieri, e non inferiore a mt 10 al confine con edifici, anche all'interno o confinanti con proprietà private;
5. di eliminare gli arbusti, i rovi ed i rami che dalla proprietà privata si protendano oltre il ciglio stradale e su aree di pubblico utilizzo;
6. ai proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti di provvedere alla costante pulizia dei terreni specie quelli adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi;
7. **è fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal 1 giugno al 30 settembre;**
8. al 1 giugno al 30 giugno e dal 1 ottobre al 15 ottobre, previa comunicazione al Distaccamento forestale competente per territorio, è consentita la combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture, osservando i seguenti accorgimenti:
 - la combustione controllata deve essere effettuata, in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata dalle ore 5,00 alle ore 9,00; dall'accensione alla fase dello spegnimento, il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione di focolai e braci;
 - possono essere destinati alla combustione all'aperto cumuli vegetali in quantità giornaliere non superiori a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture;
 - è comunque vietata l'accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei casi di venti provenienti da Sud-Est (scirocco).

9. Alla polizia municipale è demandato il compito di ispezionare, invitare i proprietari a portare a termine le attività sopra specificate ed eventualmente sanzionare i trasgressori, relazionando settimanalmente a questa Commissione Straordinaria sull'attività svolta. Chiunque scopra un incendio o tema che il fuoco possa propagarsi, è obbligato a darne avviso alla Polizia Municipale (tel. 0941/4231204), al Corpo Forestale Distaccamento di Tortorici (tel. 0941/421466), al Posto Fisso di P. S. (tel. 0941423011), al Comando Stazione Carabinieri, all'Ufficio di Protezione Civile Comunale (tel. 0941/4231204), ai Vigli del Fuoco (tel. 115), la sala operativa provinciale del Corpo Forestale di Messina (090/641243) o il servizio Antincendio Boschivo Regionale (tel.1515).

10. Altresì, a mente dell'art. 9, comma 3, Legge n. 47 del 01/03/1975.

Avverte

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi).

Nello specifico in tali zone:

- per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso;
- per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;
- per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche.
- Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco è inoltre vietato per 10 anni il pascolo e la caccia.
- I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000.

Sanzioni

1. Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a 31,00 euro e non superiore a 62,00 euro.
2. Nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 207,00 euro e non superiore a 413,00 euro.
3. La trasgressione al divieto di realizzazione di edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili e attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista dall'art. 20 comma 1, lett. C della legge n. 47/85 e s. m. i. (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di €. 15.493,00 euro ad un massimo di €. 51.645,00). Il giudice, nella sentenza di condanna dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

4. Per le violazioni di cui all'art. 8, per mancata comunicazione preventiva, si applicherà la sanzione amministrativa da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00 (art. 7 bis D. L.vo18/08/2000n. 267);

5. La mancata osserva dell'obbligo di provvedere alla costante pulizia dei terreni e dei campi specie di quelli incolti e adiacenti le reti viarie di trasporto comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista della legge 20 maggio 2003, n. 116 di conversione in legge del decreto- legge 31 marzo 2003, n. 50 da €. 25,00 Euro a 500 Euro.

Sanzioni penali

Si applicano gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 c. p., che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno ovvero concorso del danno. Risponde penalmente sia chi cagiona l'incendio sia il proprietario e l'eventuale conduttore del soprassuolo.

Esecuzione dei lavori in danno

Nei casi di inosservanza, da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi, dell'obbligo di provvedere alla costante pulizia dei terreni e dei campi specie di quelli incolti e adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi, verrà attuato il potere sostitutivo realizzando la pulizia dei terreni e/o campi incolti e abbandonati, addebitandone i relativi oneri economici a carico dei proprietari inadempienti.

Dispone

Di pubblicare, la presente Ordinanza all'Albo Pretorio e nel sito istituzionale del Comune di Tortorici; di trasmettere, per quanto di competenza, copia della presente ordinanza alla Prefettura U.T.G. di Messina. alla Città Metropolitana di Messina, al Corpo Nazionale dei VV.FF. di S. Agata Militello, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, al Corpo Forestale di Tortorici, alla Stazione Carabinieri di Tortorici, al Responsabile del Posto Fisso di Polizia di Tortorici, al Comando di Polizia Municipale e all'Ufficio di Protezione Civile.

La Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

La sottoscrizione del presente atto amministrativo e dei suoi allegati, sono resi mediante firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni (CAD)

Dalla Residenza Municipale, **24-05-2021**

**p. LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
SINDONA**

Firma apposta in forma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.

La stampa del presente documento, costituisce copia analogica del documento informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione, in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.